

LA MANOVRA CORRETTIVA E' LEGGE

È in vigore dallo scorso 23 giugno la L. 96/2017 di conversione del D.L. 50/2017, che apporta rilevanti modifiche a diverse disposizioni contenute nel decreto originario.

I temi toccati dalla c.d. "manovra correttiva", per citarne alcuni, spaziano un po' in tutti i settori, dall'Iva, alla compensazione dei crediti fiscali, al rientro dei capitali dall'estero (c.d. *voluntary bis*), alla disciplina delle locazioni brevi, fino ad arrivare ai ritocchi dell'agevolazione Ace e alla disciplina dei nuovi indici sintetici di affidabilità.

Nella tabella che segue daremo quindi conto in forma sintetica delle principali disposizioni di interesse fiscale contenute nel citato provvedimento.

| Art, | Comma | Note di commento |
|------|-------|--|
| 1 | | <i>Split Payment</i> |
| | | <p>L'articolo in esame modifica la vigente disciplina recata dall'articolo 17-ter, D.P.R. 633/1972 in materia di <i>split payment</i> (scissione dei pagamenti).</p> <p>Ambito applicativo</p> <p>In particolare, si estende l'ambito applicativo di tale meccanismo a tutte le operazioni effettuate:</p> <ul style="list-style-type: none"> nei confronti delle P.A. inserite nel conto consolidato pubblicato dall'Istat; a favore di soggetti non rientranti nel suddetto conto consolidato che però, come indica la relazione illustrativa, sono considerati ad "<i>alta affidabilità fiscale</i>". <p>In particolare l'estensione riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> le società controllate direttamente dalla Presidenza del CdM e dai Ministeri; le società controllate direttamente dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni, unioni di Comuni; le società a loro volta controllate direttamente o indirettamente, dalle suddette società (cioè quelle controllate dalla Presidenza del CdA e dai Ministeri e dagli Enti Locali, Città metropolitane e unioni di Comuni); società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana. <p>La norma evidenzia che le disposizioni non si applicano agli enti pubblici gestori di</p> |

| | |
|--------------|---|
| | <p>demanio collettivo, limitatamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi afferenti alla gestione dei diritti collettivi di uso civico.</p> <p>Richiesta al destinatario della fattura</p> <p>Su richiesta dei cedenti o prestatori, i cessionari o i committenti devono rilasciare un documento attestante la loro riconducibilità a soggetti per i quali si applicano le disposizioni in commento.</p> <p>Saranno quindi soggetti all'applicazione dello <i>split payment</i> i cedenti e i prestatori in possesso di tale documentazione.</p> <p>Efficacia nel tempo delle norme</p> <p>Le norme sullo <i>split payment</i> si applicano fino al termine di scadenza della misura speciale di deroga rilasciata dal Consiglio dell'Unione Europea; nello specifico con Decisione di autorizzazione 2017/784 del 25 aprile 2017 è stata fissata la scadenza dell'applicazione del nuovo meccanismo in parola al 30 giugno 2020.</p> <p>Split e ritenuta d'acconto convivono</p> <p>Viene poi abrogata l'esclusione dall'applicazione dello <i>split payment</i> ai compensi per prestazioni di servizi sottoposti a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito o a titolo di acconto; pertanto anche detti emolumenti (che possono riassumersi come compensi a favore dei lavoratori autonomi) saranno assoggettati alle modalità della scissione dei pagamenti qualora le operazioni vengano effettuate nei confronti della P.A. così come ora individuata per effetto delle citate disposizioni estensive.</p> <p>Disposizioni attuative</p> <p>Con apposito Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che doveva emanarsi entro il 23 maggio 2017, si individuano i soggetti a cui si estende lo <i>split payment</i> e si definiscono le disposizioni di attuazione della presente disciplina.</p> <p>Decorrenza</p> <p>Le nuove disposizioni si applicheranno alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017.</p> |
| 1- quater | <p><i>Disposizioni in materia di rilascio del certificato di regolarità fiscale e di erogazione dei rimborsi (Sanatoria Equitalia)</i></p> <p>Si prevede che i certificati di regolarità fiscale, compresi quelli per la partecipazione alle procedure di appalto, qualora il contribuente abbia aderito alla procedura di definizione agevolata dei debiti tributari di cui al D.L. 193/2016, sono rilasciati a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersene avvalere, limitatamente ai carichi definibili oggetto della dichiarazione stessa.</p> <p>Si chiarisce che la regolarità fiscale viene meno dalla data di esclusione dalla</p> |

| | | |
|---|---|---|
| | | <p>procedura di definizione agevolata anche a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute. Si dispone poi che i rimborsi di imposte e tasse siano erogati, ove sussistano i relativi presupposti, a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata, limitatamente ai carichi definibili oggetto della dichiarazione stessa. Nel caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute in relazione alla procedura di definizione agevolata, l'erogazione del rimborso può essere sospesa.</p> |
| 2 | | <p style="text-align: center;"><i>Modifiche all'esercizio del diritto alla detrazione dell'Iva</i></p> <p>Si modificano le regole di detrazione dell'Iva indicate dall'articolo 19, D.P.R. 633/1972; in particolare, fermo il fatto che il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile, si modifica il termine ultimo entro il quale il medesimo può essere esercitato (entro il termine per la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto è sorto). Quindi, l'Iva su una fattura di acquisto del 2017 potrà essere detratta solo nella dichiarazione Iva del periodo 2017. Conseguentemente viene anche modificato l'articolo 25, comma 1, dello stesso D.P.R. 633/1972 in tema di registrazione delle fatture d'acquisto, prevedendo come termine ultimo quello di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno di ricezione del documento. I nuovi termini di decadenza si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017.</p> |
| 3 | <p>comma 1, lettera a)</p> <p>comma 2, lettera a)</p> | <p style="text-align: center;"><i>Disposizioni in materia di contrasto alle indebite compensazioni</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Abbassata la soglia per l'apposizione del visto</i></p> <p>In relazione alla compensazione di crediti relativi a imposte sui redditi, addizionali, imposte sostitutive delle imposte sui redditi, ritenute alla fonte e Irap, si riduce a 5.000 euro (da 15.000 euro) la soglia di valore annuo della compensazione superata la quale è necessario ottenere la preventiva apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni dalle quali emerge il credito, ovvero la sottoscrizione delle stesse da parte dei revisori per i contribuenti soggetti alla revisione dei conti.</p> <p>Analoga riduzione (da 15.000 euro a 5.000 euro) è operata in materia di compensazione dei crediti Iva per i quali continua a operare l'obbligo di preventivo invio della dichiarazione o dell'istanza dai cui i crediti risultano. In materia di Iva, poi, è stato precisato che il visto di conformità va apposto anche sulle istanze di compensazione dei crediti trimestrali, al superamento della soglia di 5.000 euro.</p> <p>Per le <i>start up</i> innovative permane la soglia di 50.000 euro.</p> |

| | | |
|---|--|--|
| comma 3 | Modello F24 per le compensazioni | |
| | Per i soggetti titolari di partita Iva, si estende l'obbligo di utilizzo dei servizi telematici in tutti i casi di compensazione e indipendentemente dal superamento di una soglia di valore. A tal fine, si espunge il vigente limite di 5.000 euro, rendendo in tal modo sempre obbligatorio l'uso dei predetti servizi in tutti i casi di compensazione di crediti Iva. Nello stesso tempo, sempre per i soggetti Iva, il predetto obbligo è esteso ai crediti relativi alle imposte sui redditi e addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'imposta regionale sulle attività produttive nonché ai crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi. | |
| | Documenti correlati | |
| | Risoluzione n. 57/E/2017 circolare Fondazione Consulenti del lavoro 4 del 5 maggio 2017 risoluzione n. 68/E/2017. | |
| comma 1, lettera b) comma 2, lettera a) comma 4 | Sanzioni in caso di errori nelle compensazioni | |
| | Per i casi in cui la compensazione sia effettuata in violazione della disciplina in materia di visto di conformità o di controllo del revisore dei conti, si potenzia l'azione di recupero, da parte dell'Amministrazione finanziaria delle somme relative a compensazioni indebite, con i pertinenti interessi e sanzioni. Si introduce quindi nell'ambito della disciplina della riscossione coattiva per il recupero dei crediti indebitamente utilizzati, il divieto di utilizzo in compensazione (di cui all'articolo 17, D.Lgs. 241/1997) dei crediti di imposta per il pagamento delle somme dovute in base all'atto di recupero. Per i casi di iscrizione a ruolo delle somme dovute non sarà più consentita la compensazione con posizioni di credito per imposte erariali prevista dall'articolo 31, D.L. 78/2010. | |
| comma 4-bis, lettera a) | Anticipato il momento di utilizzo del credito in compensazione | |
| | La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'Iva, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge (non più quindi dal giorno 16 del mese successivo). | |
| comma 4-bis, lettera b) | Scarto di modelli con compensazioni eccedenti il tetto massimo | |
| | Si prevede che qualora il credito di imposta utilizzato in compensazione risulti superiore all'importo massimo compensabile il modello F24 debba essere scartato. Si fa quindi rinvio a provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate per | |

| | | |
|---|--|---|
| | | disciplinare sia la progressiva attuazione della predetta disposizione sia per indicare le modalità con le quali lo scarto dovrà essere comunicato ai contribuenti. |
| 4 | | <p style="text-align: center;"><i>Regime fiscale delle locazioni brevi</i></p> <p>Si introduce uno specifico regime fiscale per le locazioni brevi, vale a dire i contratti di locazione di immobili a uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali.</p> <p>Ambito soggettivo</p> <p>Il locatore deve essere una persona fisica che agisce al di fuori dell'esercizio d'impresa; il contratto può essere stipulato anche grazie all'intervento di intermediazione immobiliare ovvero tramite soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.</p> <p>Individuazione del confine con attività di impresa</p> <p>Con apposito regolamento ministeriale si definiranno i criteri in base ai quali l'attività di locazione soggetta alla disciplina in esame si presume svolta in forma imprenditoriale, in coerenza con le disposizioni del codice civile e di quelle fiscali, con riguardo anche al numero delle unità immobiliari locate e alla durata delle locazioni nell'anno solare.</p> <p>Tassazione</p> <p>Per i redditi derivanti da tali contratti, stipulati a decorrere dal 1° giugno 2017, è prevista una disciplina <i>ad hoc</i> per il regime opzionale dell'imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca, la cui aliquota è confermata nella misura del 21%; tale facoltà è riconosciuta anche per i contratti di <i>sub</i> locazione e per quelli di godimento oneroso dell'immobile stipulati dal comodatario.</p> <p>Il ruolo degli intermediari</p> <p>Qualora intervengano soggetti intermediari, questi sono coinvolti nella fase di acquisizione dei dati relativi ai contratti sottoscritti per il loro tramite; la trasmissione dei dati deve avvenire entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i predetti dati.</p> <p>L'omessa, incompleta o infedele comunicazione è punita con la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1, D.Lgs. 471/1997 (da 250 a 2.000 euro).</p> <p>È prevista la riduzione a metà della sanzione se la trasmissione dei dati o la correzione degli stessi è effettuata entro 15 giorni successivi alla scadenza.</p> <p>Inoltre, gli intermediari che incassino i canoni o i corrispettivi ovvero, intervengano</p> |

| | |
|-------|--|
| | <p>nel pagamento dei predetti compensi, sono tenuti a operare una ritenuta del 21% all'atto del pagamento al beneficiario dei canoni o dei corrispettivi. La ritenuta sarà a titolo di acconto o d'imposta a seconda che sia stata effettuata o meno l'opzione per la cedolare secca.</p> <p>Gli intermediari non residenti in possesso di una stabile organizzazione in Italia adempiono all'obbligo della ritenuta d'acconto tramite la stabile organizzazione. I soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia, ai fini dell'adempimento del suddetto obbligo, in qualità di responsabili d'imposta, nominano un rappresentante fiscale tra i soggetti che operano la ritenuta sui redditi di lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 23, D.P.R. 600/1973.</p> <p>I legami con l'imposta di soggiorno</p> <p>Il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo o interviene nel pagamento dei predetti compensi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.</p> <p>A decorrere dall'anno 2017, gli enti (i Comuni) che hanno facoltà di applicare l'imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno possono istituire o rimodulare l'imposta e il contributo medesimi. Tale ultima disposizione si pone in deroga alle norme della Legge di Stabilità 2016 che sospendono, per gli anni 2016 e 2017, l'efficacia delle deliberazioni comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali, attribuiti alle Regioni e agli enti locali con Legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.</p> <p>Disposizioni attuative</p> <p>La disciplina attuativa della nuova normativa sarà adottata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto in esame.</p> |
| 4-bis | <p style="text-align: center;"><i>Modifiche alla disciplina in materia di cessione delle detrazioni spettanti per interventi di incremento dell'efficienza energetica nei condomini</i></p> <p>Si interviene sulla disciplina delle detrazioni di imposta spettanti in relazione a interventi di miglioramento dell'efficienza energetica nei condomini. Nello specifico, in relazione ai contribuenti che si trovano nella <i>no tax area</i> (pensionati, dipendenti e autonomi) si ampliano le possibilità di cessione delle detrazioni rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente.</p> <p>In particolare: si estende, in relazione alla cedibilità, l'arco temporale entro il quale possono</p> |

| | | |
|---|--|---|
| | | <p>essere effettuate spese di riqualificazione energetica ammesse al beneficio fiscale per i predetti soggetti (si tratta delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021);</p> <p>si precisa che per la cedibilità della detrazione, la condizione di incapacienza deve sussistere nell'anno precedente a quello in cui sono state sostenute le spese per gli interventi;</p> <p>si consente la cessione del credito anche in favore di soggetti privati diversi dai fornitori (ad esempio banche e intermediari finanziari) con facoltà di successiva cessione.</p> <p>I cessionari beneficiano di un credito d'imposta in misura pari alla detrazione ceduta, fruibile in 10 quote annuali di eguale importo.</p> <p>Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione.</p> <p>Si fa rinvio a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate per la definizione delle norme attuative.</p> <p>Si interviene quindi sulla disciplina dei controlli dell'Enea sulle attestazioni professionali circa la sussistenza delle condizioni per poter accedere alle agevolazioni previste in relazione a significativi interventi di riqualificazione nei condomini.</p> <p>Nello specifico, si fa rinvio a un D.M. attuativo per la definizione delle procedure e delle modalità dei controlli.</p> |
| 6 | | <p style="text-align: center;"><i>Disposizioni in materia di giochi</i></p> <p>Si incrementa la misura del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), R.D. 773/1931 (AWP) portandolo dal 17,5% al 19% dell'ammontare delle somme giocate.</p> <p>Si incrementa anche il PREU per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) (VLT), che passa dal 5,5% al 6% dell'ammontare delle somme giocate.</p> <p>A decorrere dal 1° ottobre 2017:</p> <p>si incrementa la ritenuta sulle vincite del Lotto, portandola dal 6% all'8%;</p> <p>aumenta dal 6% al 12% il prelievo, sulla parte della vincita eccedente 500 euro, relativo agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), (VLT);</p> <p>si raddoppia, dal 6% al 12%, il prelievo sulla parte della vincita eccedente 500 euro, previsto dall'articolo 6 del citato decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, relativamente ai giochi complementari, alle lotterie istantanee e al SuperEnalotto.</p> <p>Si prevedono poi delle deroghe al divieto di trasferimento dei locali per il periodo di</p> |

| | | |
|---|-------------|--|
| | | proroga delle concessioni scadute. |
| 7 | | Modifiche all'Ace |
| | | <p>Riduzione aliquote rendimento nozionale</p> <p>La disposizione si limita a modificare le aliquote da applicare al regime Ace. Infatti si prevede che dall'ottavo periodo d'imposta l'aliquota per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è fissata all'1,5% in luogo del 2,7% attualmente previsto.</p> <p>Viene modificata anche l'aliquota per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 portandola dal vigente 2,3% all'1,6%.</p> <p>Le modifiche suddette si applicano a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016, quindi dal 2017.</p> <p>Calcolo acconti Ires per il 2017</p> <p>Ai fini dell'imposta sul reddito delle società (Ires) il calcolo dell'acconto 2017 è effettuato considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni in argomento.</p> |
| 8 | | Disposizioni in materia di pignoramenti immobiliari |
| | comma 1 | <p>Si interviene a modificare la disciplina in materia di riscossione e, in particolar modo, quella sulla espropriazione immobiliare, contenuta nell'articolo 76, D.P.R. 602/1973.</p> <p>La finalità è quella di precisare che il valore da considerare ai fini della procedibilità dell'espropriazione è quello complessivo "dei beni" e non del singolo bene.</p> <p>Secondo la previgente disciplina, il concessionario non può procedere all'espropriazione se il valore del bene, determinato ai sensi di legge e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore all'importo di 120.000 euro.</p> <p>La modifica, ampliando l'ambito oggettivo di riferimento (i beni) aumenta le possibilità di espropriazione.</p> |
| | comma 1-bis | Conservazione della validità di atti |
| | | <p>Si introducono nuove possibilità di conferma di atti pubblici o scritture private autenticate tra vivi, nulli per mancanza di elementi richiesti dalla legge (identificazione catastale dell'immobile urbano, riferimento alle planimetrie depositate in catasto, dichiarazioni circa la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie ovvero l'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale).</p> <p>Se la mancanza dei predetti elementi non sia dipesa dall'inesistenza delle</p> |

| | <p>planimetrie o dalla loro difformità allo stato di fatto, una delle parti contraenti può confermare l'atto nullo mediante atto successivo redatto nella medesima forma del precedente e che rechi l'indicazione delle formalità omesse.</p> <p>L'atto di conferma costituisce atto direttamente conseguente a quello cui si riferisce, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, D.Lgs. 23/2011; quindi, è esente dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie e soggetto a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|-------|-----------|-------|------|------|------|----------------|-----|-------|-----|-----|-----|------------------|-----|-----|-------|-------|----|
| 9 | <p><i>Avvio della sterilizzazione delle clausole di salvaguardia concernenti le aliquote dell'Iva</i></p> <p>Vengono rimodulate le aliquote Iva come segue:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Fino 2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ridotta</td> <td>10%</td> <td>11,5%</td> <td>12%</td> <td>13%</td> <td>13%</td> </tr> <tr> <td>Ordinaria</td> <td>22%</td> <td>25%</td> <td>25,4%</td> <td>24,9%</td> <td>25</td> </tr> </tbody> </table> | | Fino 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Ridotta | 10% | 11,5% | 12% | 13% | 13% | Ordinaria | 22% | 25% | 25,4% | 24,9% | 25 |
| | Fino 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | | | | | | | | | | | | |
| Ridotta | 10% | 11,5% | 12% | 13% | 13% | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordinaria | 22% | 25% | 25,4% | 24,9% | 25 | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|-------|--|
| 9-bis | <p><i>Indici sintetici di affidabilità fiscale</i></p> <p>La disposizione disciplina l'introduzione di indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, al fine di favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili, di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti e di rafforzare la collaborazione tra questi ultimi con l'Amministrazione finanziaria; si precisa che dall'attuazione delle disposizioni volte a implementare la nuova disciplina non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p> <p>Detti indici rappresentano la sintesi di indicatori elementari volti a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale ed esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, anche al fine di consentirgli l'accesso al regime premiale.</p> <p>In via sintetica viene previsto che:</p> <p>gli indici sono approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 31 dicembre del periodo di imposta per il quale sono applicati; le eventuali integrazioni, correlate anche a modifiche normative e ad andamenti economici e di mercato sono approvate entro il mese di febbraio del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicate. Gli indici sono soggetti a revisione almeno</p> |
|-------|--|

| | |
|--|--|
| | <p>biennale;</p> <p>i contribuenti destinatari degli indici dichiarano dati economici, contabili e strutturali rilevanti per la loro applicazione;</p> <p>l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti o degli intermediari appositi programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati in argomento; inoltre rende disponibili gli elementi e le informazioni derivanti dall'elaborazione e dall'applicazione degli indici;</p> <p>non si applicano gli indici nei periodi d'imposta in cui il contribuente ha iniziato o cessato l'attività o si trova in condizioni di non normale attività o dichiara ricavi di ammontare superiore al limite che sarà stabilito con decreto di approvazione o revisione dei relativi indici. Ulteriori casi di esclusione dell'applicabilità potranno essere individuati con Decreto Ministeriale;</p> <p>con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è istituita una Commissione di esperti, svolgenti attività a titolo gratuito e senza rimborso delle spese eventualmente sostenute, con funzioni consultive;</p> <p>per i periodi in cui trovano applicazione gli indici i contribuenti possono integrare i redditi non risultanti dalle scritture contabili per migliorare il proprio profilo di affidabilità nonché per accedere al regime premiale. Queste ulteriori componenti positive rilevano ai fini delle imposte dirette e dell'Irap e determinano un maggior volume di affari ai fini dell'Iva (con aliquota media). Per tali integrazioni non sono dovute sanzioni e interessi a condizione che il versamento venga effettuato entro i termini e con le modalità previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi;</p> <p>in relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale sono riconosciuti dei benefici (regime premiale) che possono riassumersi in esoneri dall'apposizione dei visti di conformità per compensazione di crediti o rimborsi Iva entro un certo importo, esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative, esclusione di accertamenti basati su presunzioni semplici nonché della determinazione sintetica del reddito, anticipazione di almeno un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento da parte degli uffici amministrativi;</p> <p>con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati i livelli di affidabilità fiscale ai quali è collegato il regime premiale;</p> <p>l'Agenzia delle entrate e il Corpo della GdF, ognuno nell'ambito della propria attività di controllo, tengono conto del livello di affidabilità fiscale dei contribuenti derivante dall'applicazione degli indici;</p> <p>alla società a cui è stata affidata l'elaborazione degli studi di settore si affida anche</p> |
|--|--|

| | | |
|--------------|--|--|
| | | <p>l'elaborazione degli indicatori in parola;</p> <p>si prevedono sanzioni in caso di omissione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini della costruzione e dell'applicazione degli indici o di comunicazione inesatta o incompleta. L'Agenzia delle entrate prima della contestazione delle violazioni mette a disposizione del contribuente le informazioni in suo possesso al fine di permettergli di correggere spontaneamente gli errori commessi; di questo comportamento si tiene conto nella graduazione della misura della sanzione. Nei casi di omissione della comunicazione l'Agenzia delle entrate può procedere, previo contraddittorio, all'accertamento induttivo dell'imposta sui redditi, dell'Irap e dell'Iva;</p> <p>le norme in tema di parametri e studi di settore cessano di avere effetto a decorrere dai periodi d'imposta in cui si applicano gli indici. Le norme riferite agli studi di settore si intendono riferite anche agli indici.</p> |
| 9- quater | | <p style="text-align: center;"><i>Compensazione cartelle con crediti P.A.</i></p> <p>Si estende al 2017 la possibilità di compensare le cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti certi, non prescritti, liquidi ed esigibili nei confronti della P.A..</p> |
| 10 | | <p style="text-align: center;"><i>Reclamo e mediazione</i></p> <p>Si estende l'ambito applicativo dell'istituto del reclamo/mediazione nel contenzioso tributario alle controversie di valore sino a 50.000 euro, rispetto alla precedente soglia di 20.000 euro.</p> <p>Si escludono dall'ambito della mediazione i tributi costituenti risorse proprie tradizionali della UE. Le nuove norme trovano applicazione agli atti impugnabili notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018. Si prevede, inoltre, che anche i rappresentanti dell'agente della riscossione i quali concludono la mediazione o accolgono il reclamo rispondano solo in caso di dolo, in relazione alle azioni di responsabilità in materia di contabilità pubblica.</p> |
| 11 | | <p style="text-align: center;"><i>Definizione agevolata delle controversie tributarie</i></p> <p>Oggetto</p> <p>Si introduce la possibilità di definire, con modalità agevolate, le controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle entrate.</p> <p>Ciascun ente territoriale potrà definire, entro il 31 agosto 2017, l'applicazione delle disposizioni in commento alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente. Sono interessate dalla procedura tutte le liti pendenti nell'ambito della giurisdizione tributaria, in ogni stato e grado di giudizio, anche di</p> |

Cassazione o a seguito di rinvio. Sono ammesse le liti per le quali il ricorso sia già stato notificato alla controparte entro la data del 24 giugno 2017 e per le quali il processo non si sia concluso con decisione definitiva alla data della presentazione della domanda di definizione. Non possono essere definite le controversie concernenti, anche solo in parte, le risorse proprie tradizionali UE, l'Iva riscossa all'importazione e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.

Il costo della definizione

La definizione ha luogo con il pagamento di tutti gli importi, indicati nell'atto impugnato, che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, escludendo quindi il pagamento delle sanzioni e degli interessi di mora non più dovuti. Qualora la controversia riguardi i soli interessi di mora o le sanzioni non collegate ai tributi, la definizione ha luogo con il pagamento del 40% degli importi in contestazione.

Modalità di versamento

Si prevede la possibilità di rateizzare le somme dovute per la definizione, secondo la disciplina della dilazione degli importi dovuti a seguito di accertamento con adesione, ma con un massimo di 3 rate. Non sono rateizzabili gli importi fino a 2.000 euro.

Il termine per il pagamento è fissato:

prima rata (40% del dovuto) o del totale: 30 settembre 2017;

seconda rata (ulteriore 40% del dovuto): 30 novembre 2017;

terza e ultima rata (20% del dovuto): 30 giugno 2018.

Nell'ambito di applicazione della norma rientrano anche le controversie tributarie aventi a oggetto i carichi affidati all'agente della riscossione, definibili con la rottamazione delle cartelle.

Qualora gli importi dovuti rientrino nell'ambito di applicazione della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, il contribuente può usufruire della definizione agevolata delle controversie tributarie solo unitamente a quella della rottamazione. In tal caso la definizione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata.

Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Si chiarisce che dagli importi dovuti per la definizione delle controversie vanno scomputati quelli già versati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio, nonché quelli dovuti per la rottamazione delle

cartelle.

Istanza di definizione

In presenza di autonome controversie, per accedere alla misura in commento occorrerà presentare una distinta domanda di definizione, entro il 30 settembre 2017, esente dall'imposta di bollo. Per controversia autonoma, si precisa, si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.

Effetti della definizione

In ogni caso, la definizione non dà luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima della data di entrata in vigore del decreto.

Le controversie definibili sono sospese soltanto a seguito di apposita istanza al giudice nella quale il richiedente dichiara di volersi avvalere delle disposizioni in commento; in tal caso, il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017.

Con il deposito, entro tale data, di copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, si determina l'ulteriore sospensione del processo fino al 31 dicembre 2018.

Per le controversie definibili sono sospesi per 6 mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dal 24 aprile 2017 fino al 30 settembre 2017.

Diniego di definizione

Il diniego della definizione deve essere notificato entro il 31 luglio 2018 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Si consente l'impugnazione del diniego entro 60 giorni, dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in cui la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro 60 giorni dalla notifica di quest'ultimo.

Il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Si prevede quindi che le spese del giudizio estinto restino a carico della parte che le ha anticipate.

Nei casi in cui la definizione sia perfezionata dal coobbligato, la stessa giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fermo restando che la definizione non dà luogo alla restituzione di quanto già

| | |
|--|--|
| | <p>versato, anche in eccesso.</p> <p>Provvedimenti attuativi</p> <p>Si fa rinvio a uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate per l'adozione delle modalità di attuazione delle norme in esame. Tali modalità devono garantire il riversamento alle Regioni dei proventi derivanti dalla definizione delle controversie relative all'Irap e all'addizionale regionale Irpef, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 9, D.Lgs. 68/2011.</p> |
|--|--|

| | |
|----------------------|---|
| 12- <i>bis</i> | <p align="center"><i>Rimodulazione del credito d'imposta per le imprese alberghiere</i></p> |
| | <p>Si introducono modifiche alle regole che disciplinano il credito d'imposta in favore delle strutture ricettive turistico – alberghiere. Si prevede che il credito di imposta sia riconosciuto anche per le spese relative a ulteriori interventi, comprese quelle per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto dell'investimento prima dell'ottavo periodo d'imposta successivo.</p> <p>In particolare, rispetto alla disciplina vigente, la novella:</p> <p>elimina il limite costituito da una quota (pari al 10%) delle risorse stanziare per il credito di imposta in parola destinabili a spese relative a ulteriori interventi, compresi l'acquisto di mobili e componenti d'arredo;</p> <p>elimina il vincolo per cui detti acquisti debbano essere destinati esclusivamente agli immobili oggetto degli interventi di ristrutturazione edilizia da parte delle imprese alberghiere; permane la condizione per accedere all'agevolazione per cui detti beni non possono essere destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa;</p> <p>allunga il periodo di tempo per cui vige la condizione che, per poter beneficiare del credito di imposta, non è consentito cedere a terzi o destinare a finalità estranee all'impresa i beni oggetto degli investimenti, facendolo slittare dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui è effettuata la ristrutturazione all'ottavo periodo d'imposta successivo.</p> |
| 13- <i>quater</i> | <p align="center"><i>Sospensione del conio di monete da 1 e 2 centesimi</i></p> |
| | <p>La norma sospende, a decorrere dal 1° gennaio 2018, il conio delle monete da 1 a 2 centesimi destinando i relativi risparmi di spesa al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.</p> <p>Si prevede poi l'arrotondamento degli importi al multiplo di 5 centesimi più vicino, durante il periodo di sospensione, nel caso di pagamento in contanti di importi in euro che costituiscono un autonomo importo monetario complessivo da pagare.</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>Vengono autorizzati tutti i soggetti pubblici ad acconsentire al predetto arrotondamento e resta impregiudicato il corso legale delle monete di 1 o 2 centesimi.</p> <p>Si affida al garante per la sorveglianza dei prezzi il compito di verificare l'impatto delle disposizioni così introdotte che devono essere comunicate alla BCE entro un mese dalla loro entrata in vigore.</p> |
|--|--|

| | |
|----|--|
| 46 | <i>Zona Franca Urbana Sisma centro Italia</i> |
| | <p>Comuni del Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo: sisma 2016</p> <p>Si istituisce e disciplina una zona franca urbana ai sensi della L. 296/2006 nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti dal 24 agosto 2016.</p> <p>Le imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca e che hanno subito, a causa degli eventi sismici, la riduzione del fatturato almeno pari al 25% nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, possono beneficiare della parziale esenzione dalle imposte sui redditi e dall'Irap, alle condizioni di legge, nonché dell'esenzione degli immobili strumentali all'esercizio di attività economiche dalle imposte municipali e dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro. La fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie è possibile entro il limite di risorse stanziato.</p> <p>Nello specifico si dispone che le imprese, in relazione ai redditi e al valore della produzione netta derivanti dalla prosecuzione dell'attività nei citati Comuni, possono beneficiare:</p> <ul style="list-style-type: none"> dell'esenzione dalle imposte sui redditi, fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro; dell'esenzione dall'Irap del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca nel limite di 300.000 euro per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta; dell'esenzione dalla imposta municipale propria per gli immobili siti nella zona franca, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica; dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. Tale esonero spetta, alle |

| | | |
|----------------------|---------|--|
| | | <p>medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.</p> <p>Le agevolazioni sono estese anche alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2017.</p> <p>Le predette esenzioni spettano per due anni, ovvero per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della Legge di Conversione del decreto in esame e per il successivo.</p> <p>Comuni Abruzzo: sisma 2017</p> <p>Si prevede poi che la zona franca comprenda anche i comuni dell'Abruzzo colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017 elencati nell'allegato 2-<i>bis</i>, D.L. 189/2016.</p> <p>Le esenzioni spettano alle imprese che hanno la sede principale o l'unità locale in tali Comuni e che hanno subito nel periodo dal 1° febbraio 2017 al 31 maggio 2017 la riduzione del fatturato pari ad almeno il 25% rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016.</p> <p>Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del Regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti <i>de minimis</i>, e del Regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108, Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti <i>de minimis</i> nel settore agricolo. Si fa quindi rinvio, per l'attuazione degli interventi in commento, alle disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 aprile 2013 che trovano applicazione alle fattispecie in esame, in quanto compatibili.</p> |
| 46- <i>quater</i> | comma 1 | <p style="text-align: center;"><i>Incentivi per l'acquisto di case antisismiche</i></p> <p>L'articolo aggiunge il comma 1-<i>septies</i>, articolo 16, D.L. 63/2013 in materia del c.d. sisma <i>bonus</i>.</p> <p>La disposizione prevede che qualora gli interventi di ristrutturazione di cui al comma 1-<i>quater</i> siano realizzati in zone classificate a "<i>rischio sismico 1</i>" e prevedano la demolizione e ricostruzione di interi edifici, anche con variazione volumetrica ove possibile, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che provvedano, entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori alla successiva alienazione dell'immobile, le detrazioni di imposta di cui al primo e secondo periodo del citato comma 1-<i>quater</i> spettano all'acquirente nella rispettiva misura del 75% e dell'85% del prezzo della singola unità immobiliare e comunque entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. I</p> |

| | |
|----|--|
| | <p>soggetti beneficiari possono optare, in luogo della detrazione, per la cessione del credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati con facoltà di successiva cessione del credito.</p> <p>È esclusa la cessione a istituti di credito e intermediari finanziari.</p> |
| 56 | <p style="text-align: center;"><i>Patent box</i></p> <p>Il presente articolo modifica la vigente disciplina del <i>patent box</i> escludendo i marchi dalla categoria dei beni agevolabili e includendo, invece, nel novero dei redditi che beneficiano del regime speciale anche quelli derivanti dall'utilizzo congiunto di beni immateriali, legati da vincoli di complementarità.</p> <p>In tale ultimo caso si intende ricomprendere nell'ambito dell'agevolazione quei beni che non possono esser separati ai fini della determinazione del reddito agevolabile in parola.</p> <p>Disciplina poi la decorrenza delle nuove disposizioni e stabilisce che le stesse si applichino:</p> <p>per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, alle opzioni esercitate successivamente al 31 dicembre 2016,</p> <p>per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare, a decorrere dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, quindi anche in tal caso per le opzioni esercitate successivamente al 31 dicembre 2016.</p> <p>Scopo delle citate norme di decorrenza è quello di uniformare il regime previsto per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare con quello relativo ai soggetti per i quali non si verifica tale condizione; ed infatti per tutti le nuove norme si applicano per le opzioni successive al 31 dicembre 2016 (quindi dal 2017).</p> <p>Le disposizioni previgenti alle modifiche operate dal presente articolo continuano ad applicarsi ma non oltre il 30 giugno 2021, per le sole opzioni esercitate nei primi due periodi d'imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2014 (pertanto negli anni 2015 e 2016).</p> <p>Si fa quindi rinvio a un Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'adozione delle disposizioni di revisione del decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 luglio 2015, recante le disposizioni attuative del regime agevolativo del <i>patent box</i>, al fine di coordinare la normativa in esso contenuta con le nuove norme in commento, nonché di stabilire le modalità per effettuare lo scambio spontaneo di informazioni relativo alle opzioni esercitate per i marchi d'impresa.</p> <p>In relazione illustrativa si legge che scopo delle modifiche in esame è quello di</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>allineare la vigente disciplina del <i>patent box</i> alle linee guida Ocse nel documento <i>Action 5</i>. In particolare, a livello comunitario, i marchi d'impresa sono esclusi dal regime agevolativo in esame e pertanto il regime italiano si presenta difforme rispetto ai dettami europei.</p> <p>In tal senso, il paragrafo 63 dell'<i>Action 5</i> prevede che non si sarebbe potuto più accedere a regimi agevolativi difformi a partire dal 30 giugno 2016.</p> |
|--|--|---|

| | | |
|----|--|--|
| 67 | | <i>Entrata in vigore</i> |
| | | <p>La legge di conversione entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; quindi, dal 24 giugno 2017 sono in vigore le modifiche apportate nell'<i>iter</i> parlamentare.</p> <p>Restano invece in vigore del 24 aprile 2017 le disposizioni originariamente contenute nel decreto legge e non oggetto di modifiche in sede di conversione.</p> |